



Comunicato Ufficiale n. 14 del 03/10/2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
1.1. Comunicato Ufficiale n°157/AA della F.I.G.C.....	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
4. Comunicazioni Delegazione Regionale Calcio a 5	2
4.1. ATTIVITA' JUNIORES UNDER 19 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	2
4.2. ATTIVITA' SERIE C FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.....	2
4.3. MODALITÀ PER L'INGRESSO IN CAMPO DEI DIRIGENTI	2
4.4. ALLENATORI 1^ SQUADRA CAMPIONATI SERIE C1 – SERIE C2	2
5. Risultati Gare	3
6. Giustizia Sportiva	3

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

1.1. Comunicato Ufficiale n°157/AA della F.I.G.C.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il CU n° 157/AA della F.I.G.C., inerente i provvedimenti della Procura Federale di cui al procedimento n.1194 pfi 24/25 adottati nei confronti dei Sigg.ri Beniamino Manunta, Alessandro Masia e Mauro Satta, Federico Altea, e della Società G.S.D. Sorso 1930, con il quale sono state applicate le seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro MASIA;
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro SATTA;
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Federico ALTEA;
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Beniamino MANUNTA;
- € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 4 (**quattro**) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di prima categoria della stagione sportiva 2025-2026 per la società G.S.D. SORSO 1930;

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

4. Comunicazioni Delegazione Regionale Calcio a 5

4.1. ATTIVITA' JUNIORES UNDER 19 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Come sancito dalla riunione con le società partecipanti al Campionato Regionale Juniores Under 19, l'inizio dell'attività è fissato per **Domenica 12 Ottobre 2025**.

4.2. ATTIVITA' SERIE C FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Come sancito dalla riunione con le società partecipanti al Campionato Regionale Juniores Under 19, l'inizio dell'attività è fissato per **Domenica 26 Ottobre 2025**.

4.3. MODALITÀ PER L'INGRESSO IN CAMPO DEI DIRIGENTI

Si rammenta a tutte le società che per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale". Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente inviare con firma elettronica la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente. Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata dal documento di identità e da una copia dell'organigramma.

4.4. ALLENATORI 1^ SQUADRA CAMPIONATI SERIE C1 – SERIE C2

Come pubblicato nel C.U. n. 01 del 01 Luglio 2025, si ricorda alle società che, entro e non oltre dieci giorni che precedono l'inizio del Campionato, hanno l'obbligo di tesserare un allenatore, abilitato dal Settore Tecnico, al quale intendono affidare la conduzione tecnica della squadra e darne comunicazione scritta a codesta Delegazione Regionale.

N.B.: Non sarà consentito l'ingresso dei Tecnici, nelle gare del Campionato Regionale Serie C1 e serie C2 maschile, senza che venga depositato il relativo tesseramento nei termini sopra indicati.

Eventuali violazioni dovranno essere segnalate nel referto e comporteranno il deferimento agli organi competenti.

5. Risultati Gare

COPPA ITALIA C5 C1 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
FC ALGHERO S.R.L. SSD	- SSD - FANNI FUTSAL SASSARI	6 - 0	VDGS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
ICHNOS CALCETTO SASSARI	- FC ALGHERO S.R.L. SSD	3 - 2	

6. Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 2 Ottobre, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE COPPA ITALIA SERIE C1 CALCIO A 5

GARE DEL 20/ 9/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

- **gara del 20/ 9/2025 FC ALGHERO S.R.L. SSD - FANNI FUTSAL SASSARI**

letto il referto di gara, il reclamo formalizzato dalla FC ALGHERO e gli allegati ad esso;

rilevato che col detto reclamo, comunicato via pec alla controparte [indirizzo fannifutsalsassari@pec.it che risulta registrato nel database di questo Comitato, ancorché agli atti della presente procedura disciplinare vi sia la pec di mancata consegna alla Fanni Futsal Sassari dicente "indirizzo non valido"], si lamenta la posizione irregolare nella gara in epigrafe, in quanto già squalificati, di due giocatori della società reclamata Fanni Futsal Sassari e segnatamente Russu Christian e Marques Jorge Fabio Miguel; a corredo del reclamo sono stati allegati solo due documenti: 1) C.U. n. 36/2023; 2) rapporto della gara ora in disamina disciplinare;

OSSERVA

effettivamente i due citati giocatori hanno partecipato alla gara in spoglio decisionale; risulta pure, venendo ad una prima doglianza della reclamante, che il Russu, quando nella stagione 2022–2023 giocava (in prestito dal A.S.D. Babylon FC) col Futsal Alghero, era stato squalificato per una giornata vedasi C.U. n. 36/2023.

Dagli atti afferenti ai successivi trasferimenti del Russo presso altre squadre non si ha prova alcuna che detta squalifica di cui sopra non sia stata scontata per davvero da questo calciatore. Il Russo, dopo la squalifica per una giornata riportata nel C.U. n. 36/2023, veniva ceduto in prestito (sempre dall'A.S.D. Babylon) alla FC Alghero (stagione 2023/2024), ma né la società cedente il prestito (Babylon) né la destinataria del prestito (FC Alghero), nel periodo in cui il Russo ha giocato per loro, hanno partecipato a partite di Coppa Italia, per cui il Russo oggettivamente non avrebbe potuto scontare la squalifica in considerazione. Nella stagione 2024/2025, Russu Christian, si accasava, dapprima, con la FC Alghero (che, nel periodo in cui il Russo era tesserato per codesta società, non ha disputato alcuna partita di Coppa Italia e quindi questo calciatore non poteva scontare la squalifica), poi, svincolatosi in data 03.12.2024, con la Fanni Futsal Sassari (dal 04.12.2024): questa società, dopo il tesseramento del Russo, ha disputato una sola gara di Coppa Italia – semifinale di Coppa Italia di serie C1 "Villaspeciosa – Fanni Futsal Sassari" –, nella quale Russu Christian non avrebbe potuto giocare, ma non si ha prova documentale né che l'abbia giocata, né che, ai sensi dell'art. 10, 7° comma C.G.S., egli fosse stato indicato nella distinta di quella gara, situazione che come è noto, diversamente dal calcio a 11, comporta automaticamente l'assunzione della posizione irregolare del calciatore squalificato da sanzionare con la sconfitta per 6 a 0 ex art. 10 commi 1 e 6, lett. a C.G.S. L'assenza di siffatta prova - non fornita neppure indiziariamente dalla reclamante - non consente al giudice sportivo di accogliere il reclamo su questo specifico motivo impugnatorio.

Discorso differente va fatto, invece, per Marques Jorge Fabio Miguel, che è risultato trasferito più volte - anche all'estero - e in diverse squadre dopo la squalifica per complessive quattro giornate subite, come risulta dal C.U. n. 36/2023, nella stagione 2022/2023 allorché militava nelle fila della Futsal Alghero. Nella stagione 2023/2024, Marques Jorge Fabio Miguel è andato a giocare in Spagna in Spagna, in quella successiva (2024/2025) ritornava in Italia, tesserandosi col Forte Colleferro (Comitato LND Laziale), per poi ritornare in Sardegna nella stagione 2025/2026 alla Futsal Sassari.

Per decidere questo caso occorre fare riferimento all'articolo 12 del Regolamento FIFA "Sullo status e sul trasferimento dei calciatori", ad mentem del quale, per i trasferimenti extra statuali, le sanzioni disciplinari non ancora scontate in un massimo di quattro gare o fino a tre mesi inflitte ad un calciatore dalla Federazione di provenienza (nel caso del Marques dalla Federazione Italiana), devono essere scontate nella Federazione nella

quale questi approdi, purché dalla Federazione di provenienza, al momento del rilascio del C.T.I. (Certificato di Trasferimento Internazionale), sia indicata espressamente la squalifica che il calciatore deve ancora scontare. Ciò significa che se al momento del passaggio da una Federazione a quella di un altro Stato nel transfert (C.I.T.) sia omessa da parte della Federazione di provenienza l'indicazione della squalifica che ancora debba essere ancora scontata dal calciatore trasferito nella Federazione di nuovo approdo, il calciatore oggettivamente non potrebbe scontare alcuna squalifica. E siccome il principio di effettività ex art. 21 comma 7 C.G.S. impone che la squalifica deve essere comunque scontata, qualora accada quanto testé esposto, il calciatore squalificato, fino a quando non la sconterà del tutto, risulterà essere sempre in posizione irregolare e, qualora giocasse delle partite di calcio a 11 o fosse anche solo inserito il suo nome nella distinta di gara nel calcio a 5, sarebbe inevitabilmente in posizione irregolare (vd. funditus Corte Sportiva d'Appello Federale III Sezione decisione n. 322/CSA/2021-2022 o, sempre stesso giudice, decisione riportata nel C.U. n. 61/CSA riunione del 06.12.2018 gara Sedico/Fenice del 20.10.2018).

Ciò posto, fatti gli accertamenti d'ufficio sui vari trasferimenti del Marques, è prova certa che nel documento di trasferimento del 01.07.2023 (dall'Italia alla Spagna) non era stata indicata dalla Federazione italiana la squalifica che ancora doveva scontare il Marques (quattro giornate) e così pure è in quello del 04.11.2024 rivolto dalla Federazione spagnola a quella italiana; nella nota del Comitato Regionale Laziale del 26.09.2025 è riferito che il Marques, nella stagione 2024/2025, è stato tesserato con il Forte Colleferro C5 A.S.D., ma il suo nome, scrive ancora il Comitato laziale, non risulta (ovviamente) inserito nella distinta delle due gare di Coppa Italia disputate da questa squadra prima che il Miquel fosse tesserato con il Forte Colleferro C5 A.S.D., di talché il Marques nel torneo di Coppa Italia deve ancora scontare le quattro giornate di squalifica riportate nel C.U. 36/2023 e, quindi, alla partita in scrutinio ha certamente partecipato trovandosi in posizione irregolare ex art. 10, comma 7 C.G.S.

Le conseguenze che derivano da quanto fin qui esposto sulla doglianza riferita in reclamo alla posizione del Marques sono che: alla società reclamata (Fanni Futsal Sassari) va applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 6 a 0 ai sensi dell'art. 10 commi 1, 6 lett. a e 7 del C.G.S.; ai sensi dell'art. 9 C.G.S. va squalificato il Marques per una giornata (che si somma alle quattro ancora da scontare) perché, siccome squalificato, ha violato l'art. 21 comma 3 C.G.S. ai sensi del quale il giocatore squalificato non può entrare nel recinto di gara e/o negli spogliatoi; va irrogata l'ammenda di euro 100 alla Fanni Futsal Sassari per non avere impedito che un suo giocatore squalificato (il Marques) entrasse nel recinto di gioco e fosse addirittura inserito nella distinta della gara de qua;

PER TUTTI QUESTI MOTIVI DELIBERA

- di respingere il reclamo avuto riguardo alla denunciata posizione – irregolare – del calciatore Russu Christian;
- di accogliere il reclamo avuto riguardo alla denunciata posizione – irregolare – del calciatore Marques Jorge Fabio Miguel;
- di irrogare la punizione sportiva della perdita della partita per 6 a 0 in favore della reclamante FC ALGHERO;
- di irrogare un'ulteriore giornata di squalifica a Marques Jorge Fabio Miguel da sommare alle quattro ancora da scontare;
- di irrogare la multa di €. 100,00 alla società reclamata;
- di restituire il contributo alla reclamante.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' PERDITA DELLA GARA:

FANNI FUTSAL SASSARI

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

AMMENDA

Euro 100,00 FANNI FUTSAL SASSARI

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

CALCIATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARQUES JORGE FABIO (FANNI FUTSAL SASSARI)
MIGUEL

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Il Segretario
S. Camba

Il Responsabile Reg.le C5
L. Fadda

Publicato e affisso all'albo in Cagliari il 3 Ottobre 2025